

ISSN 0021-3268

iustitia

RIVISTA TRIMESTRALE DI CULTURA GIURIDICA FONDATA NEL 1948
ANNO LXVIII, OTTOBRE-DICEMBRE 2015

Estratto

4 / 15



GIUFFRÈ EDITORE

PUBBL. TRIM. - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

DOCUMENTI

ANNA MONIA ALFIERI

LUCI E OMBRE DELLA RIFORMA DELLA SCUOLA (L. 107/2015) (*)

SOMMARIO: 1. Il punto di partenza. — 2. I contenuti *breviter* della L. 107/2015. — 3. Genitori e famiglia nella legge di riforma. — 4. Una scuola che valuta deve essere valutata. — 5. La sfida dell'Autonomia e la questione della parità. — 6. Una legge con luci e ombre ma aperta al cambiamento.

1. Dal mese di settembre dello scorso è stato molto acceso il dibattito, tra forze politiche e sociali, sindacati e Governo, sulla cosiddetta “Buona Scuola”, il progetto governativo di riforma diventato poi legge dello Stato nel luglio 2015. Denominatore comune per tutte le parti in campo, talvolta con opposte motivazioni, è la scuola come punto di partenza per una vera inversione di rotta nella società italiana che deve ripartire dalla formazione delle nuove generazioni. Eppure, ogni qualvolta si mette mano ad un tentativo di cambiamento, emergono tenaci resistenze e opposizioni che paiono indipendenti da fattori oggettivi e non supportate da analisi tecniche. Atteggiamenti pregiudiziali di questo tipo non offrono alcun contributo concreto al rinnovamento e appaiono scarsamente consapevoli del fatto che l'arduo compito di dover preparare le nuove generazioni ad affrontare un futuro sempre più difficolioso a livello economico, sociale e valoriale è una questione di corresponsabilità e alto senso civico.

La scuola, infatti, è un tema che richiede la cultura della “re-

(*) Su web è disponibile il testo completo della L. 107/2015.

sponsabilità” fondata sull'esigenza di una volontà trasversale, a cui devono essere estranee le contrapposizioni più estreme, tanto più se derivanti dalla difesa di interessi corporativi di più o meno piccole *lobby* di potere.

2. Per comprendere le logiche contrapposte in rapporto al giudizio sulla L. 107/2015, si presentano di seguito alcuni aspetti della legge sulla Buona Scuola. Emergerà il ruolo che alcune delle accennate resistenze, non oggettivamente motivate, hanno giocato nell'ostacolare soluzioni responsabili ed equilibrate.

La Legge n. 107 del 13 luglio 2015 si fa carico di completare il processo di autonomia delle istituzioni scolastiche avviato dalla Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dal D.P.R. n. 275 del 1999.

I principi ispiratori che animano la norma, 212 commi di un unico articolo, sono ampiamente e diffusamente condivisibili:

[...] affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini [...] (Art. 1, co. 1).

Tra le più interessanti novità si segnalano l'istituto di un *sistema di valutazione* dei docenti e dei dirigenti, oltre ad un chiaro indirizzo verso l'**auto-sostenibilità delle singole istituzioni**. Altri aspetti come l'**autonomia didattica** o la **formazione del docente in servizio** (commi 115-120) sono temi già affrontati in maniera solo parziale dalla precedente normativa di settore, mentre l'*innovazione didattica*, la *scuola aperta* o il *laboratorio permanente* sono temi sui quali la comunità scientifica nazionale e internazionale, come pure quella del mondo della educazione e della formazione hanno già sviluppato linee guida ed esperienze ⁽¹⁾. Anche la focalizzazione sulla *istruzione permanente*, sulla *apertura verso la comunità territoriale*, così come i *problemi di dispersione e abbandono* sono questioni

⁽¹⁾ Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, *Indire, progetti e attività a supporto dell'innovazione nella scuola*, INDIRE, 2012.

cruciali decisamente importanti, che impegnano gli operatori quotidianamente ⁽²⁾). Infine, il richiamo ai tempi e modi di crescita degli allievi è questione pedagogica che ha maturato un percorso da far risalire almeno a Itard, Seguin, Montessori, Agazzi e, di recente, a Feuerstein.

Connesso con il tema della valutazione di docenti e dirigenti è il capitolo relativo al merito (commi 126-130). In particolare, dall'originario disegno di legge governativo all'approvazione in Aula della Legge 107/2015 è scomparsa l'ipotesi di una progressione economica basata sul merito e non solo sull'anzianità, sostituita da un *bonus* annuale di modeste dimensioni (200 milioni di euro all'anno, a partire dal 2016).

Vale la pena osservare, in proposito, che in Italia, attualmente, il sistema di valutazione fatica ad essere considerato una risorsa per la Buona Scuola, a causa di una diffusa sfiducia nella reale possibilità di improntare i rapporti, anche in ambito scolastico, su principi di correttezza e competenza, essendo la piaga del clientelismo ancora una minaccia reale. Ma, a fronte di questo deprecabile malcostume, va riconosciuto che, rispetto alla situazione precedente, la Legge 107/2015 fa un passo avanti su questo punto, allorquando legifera di stanziare fondi per la « valorizzazione del merito del personale docente » (co. 126), tenuto conto del fatto che questo principio era da sempre contestato come improprio ed offensivo della dignità dell'insegnante. Di fatto, oggi genitori e alunni sono sempre più attenti proprio alle eccellenze in ambito didattico e sempre meno disposti a tollerare gravi deficienze da parte del personale docente e dirigente. Prova ne sono i contenziosi del settore presso gli Uffici Scolastici ⁽³⁾.

3. Una sottolineatura specifica merita la previsione normativa

⁽²⁾ Commissione Europea, *Istruzione, formazione, gioventù e sport*, serie “Le politiche dell’UE”, novembre 2014; MIUR, Servizio Statistico, *Focus “La dispersione scolastica”*, giugno 2013.

⁽³⁾ A titolo puramente esemplificativo, Tribunale, Matera, sez. penale, sentenza 13 febbraio 2012: « L'iniziativa presa dai genitori degli alunni di una scuola elementare, i quali inviavano una missiva al Dirigente Scolastico ed all'Ufficio Scolastico Regionale, è assistita dal diritto di critica e dunque non è punibile quale diffamazione, ravvisabile nell'addebito rivolto all'insegnante d'aver creato, durante lo svolgimento della attività d'insegnamento, una situazione scolasticamente negativa per scarsa diligenza e professionalità e con atteggiamento di vessazione, sia interna, sia verso i bambini: una critica diretta a motivare la legittima richiesta d'un "... intervento tempestivo degli Organi in indirizzo al fine d'un corretto e sereno avvio di anno scolastico ed al fine di non avere ripercussioni didattiche e psicologiche, già presenti sugli allievi...", nonché intrinsecamente giustificata perché funzionalizzata proprio a richiedere ad organi ad esso preposti un controllo sul rispetto delle regole ».

per cui anche i genitori entrano nel Comitato per la valutazione dei docenti, essendo stabilito nel testo che

presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: *a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici* (Art. 1, co. 129, 2).

I genitori, dunque, sembrano ritrovare il loro ruolo educativo anche se sono ancora lontani da quella piena libertà di scelta che potrà derivare solo dall'introduzione del criterio del *costo standard* per allievo in un unico Sistema Nazionale di Istruzione, nel quale vivano, collaborino e competano, sulla frontiera della “qualità educante”, scuole statali e scuole paritarie, entrambe riconosciute come istituzioni pubbliche al servizio della persona. Il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie è presente e specificamente richiamato in altri punti della Legge 107/2015. La quale, a titolo esemplificativo, persegue « la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di *sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie* e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese » (Art. 1, co. 7, lettera *m*). Come pure prevede che le istituzioni scolastiche garantiscano « *la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali* » e che la loro organizzazione sia « *orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia* del servizio scolastico » (Art. 1, co. 2). Si intende che il fine dei consigli non è solamente la mera interazione tra comunità scolastica e comunità sociale di quarant'anni fa, ma la sede istituzionale dove la domanda delle famiglie dovrà trovare risposte condivise da parte delle scuole, secondo criteri di efficienza e di efficacia.

La partecipazione dei genitori diventa non solo loro responsabilità, ma “*indicatore di qualità*” nella valutazione del dirigente a cui si chiede « di promuovere la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica » (Art. 1, co. 93).

Di conseguenza, le famiglie « hanno il diritto, ma anche il dovere di conoscere prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e, per la scuola secondaria (medie e superiori), di sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie » (C.M. del 6 luglio 2015). Più esplicitamente, il Ministero ha ribadito il ruolo importante della « libertà di scelta educativa della famiglia », che può essere *esercitata dal singolo genitore*, in collaborazione con gli insegnanti, avendo tutti come riferimento il P.O.F.:

la partecipazione a tutte le attività *extracurricolari*, anch’esse inserite nel P.O.F., è per sua natura facoltativa: *prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni* e degli studenti stessi, se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza (CM. 6 luglio 2015).

4. *Il vero punto d’innovazione legislativa introdotto dalla Riforma è riscontrabile, dunque, nella scelta di “valutare” la Buona Scuola.* Il concetto di valutazione, nell’immaginario collettivo, è spesso ridotto alla sanzione. Si valuta per mettere in luce l’errore, che fa perdere di credibilità all’istituzione e ai suoi membri. Per questo motivo il mondo della scuola ha sempre rifiutato di affrontare qualunque percorso di valutazione. L’idea che il ruolo e la funzione docente fosse la sola a potersi esprimere in tale esercizio e che i docenti come i dirigenti — in quanto espressione della élite culturale del Paese — non potessero essere sottoposti a verifiche di alcun tipo è stata (era ed è) radicata e pluralisticamente motivata. Infatti, per sostenere queste ragioni si sono addotte motivazioni quali: il “valore” della funzione docente; il rischio di svilire un compito sociale di grande importanza e impossibile da “misurare”; l’importanza di far operare i docenti in serenità e così via. Sarebbe importante esaminare ognuna di queste motivazioni, approfondirne i *pro* e i *contro*, per comprenderne adeguatamente le ragioni, anche quelle implicite e tacite. Tuttavia, ciò che conta in questa sede è il fatto che la legge di riforma traccia degli obiettivi e fissa dei tempi per raggiungerli o per avvicinarvisi il più possibile. A tale positività della norma si contrappone, in Italia, un certo squilibrio del sistema sociale e una carenza nella “cultura della cooperazione”. Il mondo della scuola è molto variegato sia qualitativamente che quantitativamente, anche all’interno dell’unico Servizio Nazionale di Istruzione. *Tutte le scuole*,

statali e paritarie, offrono un servizio pubblico, con uguali diritti e doveri. Ora, se è chiaro che occorre assumersi la responsabilità di rispettare “pari” doveri, a questi non sempre corrispondono “pari” diritti. Ecco la schizofrenia di fondo: se si ottempera alla norma, si deve anche avere diritto alla tutela dei diritti. Il tema è ampio e complesso; pertanto merita una maggiore, più puntuale attenzione giuridica.

5. Il tema dell’Autonomia è cruciale nell’impianto della Legge 107/2015. La logica del disposto normativo su questa sfida (commi da 5 a 27) si concentra sullo sforzo che tutte le istituzioni devono fare per raggiungere la sostenibilità finanziaria. Secondo questo approccio, si registra un continuo richiamo alla autonomia didattica, pedagogica, di organico, funzionale, organizzativa, etc., senza incrementi di spesa. Pur condividendo lo spirito e la lettera di questa “filosofia contabile”, merita osservare che nell’impianto complessivo resta del tutto inespresso e non chiarito il rapporto di “servizio pubblico” che si lega alla “equità” e all’“uguaglianza” di trattamento. Infatti, proprio perché questa norma parte da una “idea di Buona Scuola” *tout court*, nella sua articolazione rimane completamente assente ogni discorso funzionale all’esigenza di rimediare all’ingiustizia reiterata che obbliga la famiglia che scelga di iscrivere il proprio figlio ad una scuola paritaria a pagare due volte la tassa sulla scuola (una volta come imposta sul reddito, l’altra come retta).

In definitiva, da un canto il legislatore, approvando una legge sulla “Buona Scuola”, ha inteso affermare il principio che la scuola deve essere riportata al centro della società ed ha colto nel segno di una primaria esigenza sociale, dall’altro ne ha mancato l’obiettivo giuridico. È certamente importante e fondamentale riportare al centro il valore dell’educazione e della formazione, ma si può fare ciò nella misura in cui si garantisce equità a tutti, nella scelta che le famiglie desiderano compiere, nella formazione degli allievi, nella valutazione (*down & up*), nella distribuzione dei fondi, nel riconoscimento del valore culturale, etc.

Il premio Nobel per l’economia Amartya Sen afferma: « *La giustizia, in ultima istanza, ha a che fare con la vita vissuta delle persone, non soltanto con la natura delle istituzioni che la circondano* ». Per questo una “Buona Scuola” può esserci se, e soltanto se, esprime una “comunità giusta”. Ed è qui che si inserisce a pieno titolo la domanda del cittadino e del giurista: « Come mai un diritto

fondamentale come la *libertà di scelta educativa* continua ad essere di fatto negato, perché non garantito? »

Tale diritto può essere esercitato *solo ed esclusivamente in un pluralismo educativo* come sancito dalla Costituzione all'art. 33 e all'art. 118, in base ai quali si evince che deve essere definito "pubblico" ciò che è fatto per l'interesse della collettività e che pertanto non implica necessariamente e solo la gestione statale.

Su questa annosa e *vexata quaestio*, alle ragioni del diritto si potrebbero affiancare le ragioni dell'economia, la cui evidenza potrebbe risultare persuasiva anche per coloro che non intendono le prime: le famiglie che scelgono la scuola pubblica paritaria pagano *e le tasse* che contribuiscono al funzionamento della scuola pubblica statale (del cui servizio però non usufruiscono) *e le rette* per contribuire (in minima parte) alla gestione della scuola dove hanno deciso di formare i loro figli, con un evidente vantaggio per le casse statali ai danni (e non a favore!) del cittadino "di serie B". Si crea pertanto, ancora una volta, una situazione discriminante, che non può sussistere in una vera democrazia.

Nell'ottica di un superamento di questa situazione, è accettabile nel breve periodo la detrazione fiscale di 76 euro (co. 151), che per la prima volta garantisce un diritto tangibile in capo alla famiglia, ma che è cifra del tutto irrisoria a fronte di un risparmio di spesa che per lo stesso allievo nella scuola statale è di ben 8.000 euro annui, solo di spese correnti. L'auspicio è che questo intervento si perfezioni speditamente verso la definizione del *costo standard per allievo*, fattore di efficienza e di sostenibilità nel buco nero della pubblica istruzione⁽⁴⁾.

La Legge 107/2015 fa presagire che è venuto il momento di uscire dal circolo vizioso che contrappone scuola statale e scuola paritaria. La Buona Scuola è quella dei buoni docenti che educano dei bravi studenti e offre alla famiglia la possibilità di scegliere in un sistema pluralista. Il pluralismo domanda scuole pubbliche statali e paritarie. Se così non fosse non potremmo dire di lavorare per una Buona Scuola, bensì saremmo dentro una Scuola Unica, negatrice della libertà e asservita al regime.

6. In un giudizio equilibrato, non si può disconoscere che, mirando all'Autonomia, la L. 107/2015 dà una spinta notevole al processo

⁽⁴⁾ Si segnala, in proposito, che uscirà a breve un saggio dedicato proprio a questa questione, al fine di riaprire, in modo serio, il dibattito sul "costo standard" nella scuola.

di cambiamento. Lo attesta, oltre a quanto sinora affermato, anche il fatto che il legislatore, per governare questo processo, non a torto coglie l'importanza del *Dirigente Scolastico*.

Ci sembra veramente grave, in rapporto all'attuazione dell'autonomia scolastica, che non si sia compresa l'importanza della trasformazione della figura dirigenziale. Il passaggio da un preside burocrate ad un preside *leader* educativo, scopritore di talenti è cruciale. Il ruolo e le competenze del Dirigente Scolastico (commi 78-94) hanno animato gli animi sul “preside sceriffo”, locuzione connotata negativamente e coniata *ad hoc* per bruciare questa novità di grande portata. In realtà, la riforma ha voluto introdurre, più che un eccessivo accentramento di poteri, una figura di professionista nella *governance* dei processi. Sul punto, la battaglia da ingaggiare era piuttosto quella di porre la questione del controllo dell'operato dei dirigenti scolastici.

È chiaro, infatti, che, se il preside non è messo in condizione di scegliere secondo una progettualità condivisa tra docenti, famiglie e territorio, la scuola non avrà alcuna parvenza di identità. Semplicemente finirà di esistere. La legge persegue la « valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese » (Art. 1, co. 7, lettera *m*). I poteri che si vogliono affidare al Dirigente Scolastico consentono un maggiore radicamento nel territorio della scuola, perseguiendo una pluralità di obiettivi tra i quali, ad esempio, quello di abbattere il fenomeno della dispersione scolastica: testualmente, il dirigente è « responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio, della valorizzazione delle risorse umane », nella più assoluta trasparenza e pubblicità, con indicatori e criteri di valutazione chiari.

Altro elemento importante previsto dalla legge (commi 63-77) è l'*organico dell'autonomia*, ovvero un certo numero di docenti assegnati alle scuole per il potenziamento dell'insegnamento curricolare: occasione per offrire una proposta formativa più rispondente ai bisogni dei ragazzi. Il sistema degli ambiti territoriali, infatti, offre ai dirigenti e alle scuole la possibilità di inserire nel proprio organico nuovi docenti non in base a rigide e astratte graduatorie, ma creando l'incontro tra Piano dell'Offerta Formativa e competenze specifiche degli insegnanti. Cade così l'autoreferenzialità di un sistema fondato prevalentemente sulle problematiche occupazionali per tornare alla

missione fondante della scuola: l'educazione e la formazione dello studente.

Questa preoccupazione emerge anche dalla particolare attenzione data al *percorso formativo e orientativo degli studenti* (commi 28-32): « A partire dal secondo anno e nell'ultimo anno, le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali utilizzando anche la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità ». Insieme all'alternanza scuola-lavoro (commi 33-44), che deve essere inserita nei piani triennali dell'offerta formativa dal 2015/2016, questa innovazione rappresenta un passo significativo per colmare, seppure in minima parte, quel *gap* che vede l'Italia collocarsi agli ultimi posti Ocse nella capacità dei propri giovani di trovare un posto di lavoro dopo gli studi. Poiché ciò che conta è il diritto allo studio dello studente, si delinea la priorità del diritto degli studenti rispetto ai “privilegi acquisiti dai docenti” in riferimento al loro orario e calendario di lavoro, per cui si stabilisce « il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, *tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie* » (Art. 1, co. 3, lettera b).

Dopo decenni senza obblighi in proposito, « la formazione in servizio dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale » (co. 124) quale garanzia di un insegnamento non più stereotipato o ripetitivo, ma aggiornato e di qualità.

Senz'altro positivi sono poi l'intento di superare definitivamente l'annosa questione delle graduatorie ad esaurimento e la previsione del reclutamento statale solo mediante concorso. I 150 mila precari (commi 95-114) sono il frutto di scelte politiche ispirate ad una logica assistenziale che vedeva la scuola come il più importante ammortizzatore sociale. Infine la *Trasparenza, che, con la Valutazione / Merito e l'Autonomia*, è tra i cardini della L. 107/2015: la riforma chiede massima trasparenza all'amministrazione. Le istituzioni scolastiche, « anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali [...] (co. 17). Il Ministero pubblicherà i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa » (co. 137). « *Il Portale renderà accessibili i dati del curriculum dello studente e il curriculum del docente* » (co. 138).

A fronte della complessità e molteplicità dei problemi, anche le proposte di soluzione appaiono cogenti e ragionevoli. Ai cittadini la responsabilità, che spetta loro, di favorire il cambiamento. « La responsabilità è il prezzo della grandezza » (Winston Churchill).

NOTA DI SERVIZIO

Si segnalano alcuni contributi sul tema della scuola, già pubblicati su *Iustitia*:

UGCI, *La scelta scolastica è una scelta di libertà: un diritto da sostenere*, in *Iustitia*, 3/2010, p. 333;

GARANCINI G., *Scuola, famiglia, laicità dello Stato*, in *Iustitia*, 2/2012, pp. 151 ss.;

GIACOBBE G., *Educazione della prole, progetto educativo e ruolo della famiglia: spunti per una riflessione*, in *Iustitia*, 4/2012, pp. 423 ss.;

GIOVANNELLI M., *IMU ed Europa. Un altro vulnus alla scuola paritaria non convalidato dalla giurisprudenza comunitaria*, in *Iustitia* 1/2013, pp. 75 ss.;

UGCI, *La scuola italiana: no alla colonizzazione ideologica della famiglia*, in *Iustitia*, 2/2015, pp. 117 ss.

Iustitia, 4/2015

SOMMARIO

Benito Perrone, I giuristi cattolici e il Sinodo	XV
---	----

EDITORIALE

Giuseppe Dalla Torre, Politici e giudici (non solo) supplenti. Gli assenti e i creativi	403
--	-----

Parte prima

DOTTRINA

Giuseppe De Rita, Equità e diritti. Le sentenze al posto delle leggi	405
Ferrando Mantovani, La « grande migrazione »: problema epocale e planetario	407

GIURISPRUDENZA

Paolo Bianchi, Il matrimonio concordatario alla luce della recente normativa e della giurisprudenza della Suprema Corte (in margine a una “lezione aperta” dal titolo inquietante)	415
---	-----

DOCUMENTI

Anna Monia Alfieri, Luci e ombre della riforma della scuola (L. 107/2015)	429
Lumsa Università, Corso di perfezionamento “L’ordinamento giuridico e finanziario vaticano”	439

DOSSIER GIUSTIZIA - Contributi e commenti

II

Il futuro della giustizia civile, oggi	443
Anna Galizia Danovi, Famiglia e giustizia	443
Federico Rolfi, Il futuro del diritto fallimentare, oggi	451
Andrea Giordano, In tema di abuso del concordato “con riserva”	461
Corte di Appello di Milano, Pres. est. Baldo Marescotti, “Gli atti difensivi devono essere concisi”. Ordinanza 14 ottobre 2014	465
Il futuro della giustizia penale, oggi	469
Giovanni Maria Flick, Intercettazioni. Restino in cassaforte quelle irrilevanti (intervista di Virginia Piccolillo - Corriere della sera - 1 settembre 2015)	469

RECENSIONI

Luciano Violante, Magistrati (M. Domenighini); Mino Martinazzoli, La legge e la coscienza. Mosè, Nicodemo e la Colonna infame (M. Manfredi); Maurizio Villani, Per un “giusto” processo tributario (E. Perrone); Giancarlo Perego, Uomini e donne come noi. I migranti, l’Europa, la Chiesa (M.F. Ferrero); Stefano Calabrese, Anatomia del best seller (C. Cavalleri)	471
---	-----

Parte seconda

ASTERISCHI

A cura di Caterina Villa

È Dio che governa la storia ... i valori non si fabbricano ... ricchi e poveri fratelli in Cristo

479

OSSERVATORIO

A cura dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani

... a proposito di bugie sulla famiglia: Angelo card. Bagnasco, **Omelia per la Solennità della Madonna della Guardia (stralcio)**

481

...a proposito di housing sociale: Dario Bolis, **Ripartire dal sentirsi veramente a casa**

482

...a proposito di Pubblica Amministrazione: Francesco Delzio risponde a Fabrizio Schiavoni, **Limiti del riordino e ruolo del legislatore**

484

DIBATTITI

Isabel Trujillo, **Il problema dell'adozione e del matrimonio omosessuale nell'attuale pratica dei diritti umani**

485

PANORAMA

Antonio Russo, **Martin Lutero e gli stolti governanti**

501

LE PREGHIERE DI IUSTITIA

La verità del Signore sia guida al mio cammino - **Sal 36 (37)** (nota di don Augusto Bonora)

509

INDICE DEGLI AUTORI

XIII

LIBRI RICEVUTI

513

SUL WEB:

- Testo integrale della L. 107/2015 (citato in Anna Monia Alfieri, **Luci e ombre della riforma della scuola**)
 - Brochure del **Corso di perfezionamento dell'Università LUMSA: L'ordinamento giuridico e finanziario vaticano** (citato in Documenti)
-

NOTA DI SERVIZIO: Articoli e contributi ulteriori che non compaiono in questo fascicolo sono reperibili nel sito www.giuffre.it/riviste/iustitia cui possono accedere gli abbonati.